

CONTRATTO APPLICATIVO n. - annualità 2020

OGGETTO: Appalto fra il Comune di Reggio Emilia e R.T.I. .SALI-VER s.r.l. - COFAR s.r.l., per l'esecuzione dei lavori dei seguenti lavori:

- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALI STRADALI RELATIVI AL "CONTROLLO DI COMUNITÀ " " cod. CUP. J87C18000620002
CIG derivato Z892BC2824**

Affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO n. del Repertorio C.U.P. - CIG 7692668E71 in esecuzione della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 217 del 11/02/2019.

Richiamata la determina dirigenziale R.U.D. n. del con la quale è stato approvato l'intervento di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALI STRADALI RELATIVI AL "CONTROLLO DI COMUNITÀ "** e si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 20.000,00 compreso I.V.A. per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Dato atto che la sottoscrizione del presente contratto applicativo costituisce attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori,

L'anno 2020, il giorno ... del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso;

TRA il Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 42121 (RE), Codice Fiscale/partita IVA, rappresentato da nato a, il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente

E l'R.T.I.: SALI-VER s.r.l e COFAR s.r.l., di seguito per brevità denominata RTI, con sede in **Via Terezin, 19**, 42122 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA **02421950359** rappresentata da nato a il giorno e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che in data repertorio n., è stato stipulato l'Accordo Quadro , ai sensi ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per la regolamentazione dell'affidamento DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;
- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Reggio Emilia affida in appalto l'esecuzione dei lavori di:

-

2. L'impresa accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.
3. Se del caso si provvederà a dare avvio ai singoli interventi oggetto delle varie lavorazioni di dettaglio mediante ordini di servizio impartiti di volta in volta;
4. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nella documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo del presente contratto applicativo, al netto dell'I.V.A., ammonta a **EURO**, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. Il contratto è stipulato interamente **“a MISURA”** ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e), D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui ai prezzi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .
2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I singoli lavori, oggetto del presente contratto, sono consegnati mediante appositi “verbali di consegna parziali” che ne stabiliscono i termini di esecuzione, anche ai fini di applicazione delle penali per eventuali ritardi, come stabilite nel capitolato generale di Accordo Quadro.

Per ogni intervento individuato all'art. 1, viene fissato il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto come segue: tempo utile per l'ultimazione lavori: **giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna specifico;

Il termine di ultimazione è fatto salvo di un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi, oggetto del verbale di consegna, ordinati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori.

Articolo 5. Ammontare della Penale per i ritardi.

La penale per i ritardi è confermata nell'1 (uno) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, come stabilito nelle norme di accordo quadro.

Articolo 6. anticipazione del prezzo di appalto e Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi del dell'art.35 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

2. L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori **all'ultimazione della lavorazione individuata all'art. 1 e facente riferimento al verbale di consegna**, previo accertamento della regolarità contributiva.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente articolo

Al termine di tutti i lavori oggetto del presente contratto, con le **modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.**

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effet-

tuato con le modalità più volte citate e previa presentazione di garanzia di pari importo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. lgs. 50/2016

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo è :

CIG derivato Z892BC2824

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 7. Risoluzione del contratto.

1. Si richiama quanto contenuto al relativo articolo dell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 8. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e come prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente capoverso forma parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegato, ma solo depositato agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia - Agenzia numero emessa in data per l'importo di EURO (.....), (e se nel caso ridotta nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), fino alla data di emissione del certificato di regolare esecu-

zione o in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 3. Detta garanzia, prelieve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 9-bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa ha assunto la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando Il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distru-

zione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli importi delle coperture assicurative da prevedere sono i seguenti:

- Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
 - Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:
Euro 113.984,06
 - Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
Euro 15.000,00
 - Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 10.000,00
- Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere. (Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.)
 - Euro 500.000,00

Articolo 11. Documenti che fanno parte del contratto applicativo.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati o depositandi agli atti del Comune nell'ambito della sottoscrizione dell'accordo quadro o iniziale, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 in quanto vigente e applicabile;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati progettuali di cui alla Determina Dirigenziale R.U.D. n. 1496 del 12/12/2018;
- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;
- I piani della sicurezza individuati all'art.8 del presente contratto;
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama l'accordo quadro stipulato in data repertorio. n.del

Articolo 12. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso

5. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Dirigente

L'Appaltatore